

LINEE GUIDA IN ORDINE ALL'EMISSIONE DEI PARERI PER L'AMMISSIONE AL FONDO REGIONALE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI

Premessa

La disciplina del Fondo regionale per le donne vittime di violenza è contenuta nella Legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4 (indicato d'ora in poi come LRP) e nel Regolamento regionale 30 gennaio 2017 n. 3/R (indicato d'ora in poi come RRP).

La norma prevede che tutti i Consigli degli Ordini forensi del Piemonte esprimano due tipologie di parere:

- quello in ordine alla possibilità per la donna di accedere al fondo alimentato dalla Regione per finanziare la propria difesa ed assistenza legale nei procedimenti giudiziari originati da episodi di violenza di genere di cui risulta vittima;
- quello relativo alla congruità delle somme richieste a titolo di onorari dal difensore impegnato in tali difese.

In entrambi i casi il parere necessario e non vincolante dell'Ordine contribuisce a definire l'*an* e il *quantum* della spesa pubblica.

Le seguenti linee guida hanno la finalità di rendere l'attività del Consiglio dell'Ordine trasparente ed improntarla a criteri di uniformità e parità di trattamento.

Gli avvocati che si rivolgono a questo Ordine sono tenuti a seguire scrupolosamente le linee guida, che ispireranno comunque le decisioni del Consiglio al momento dell'espressione dei pareri richiesti.

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL FONDO

L'assistita potrà accedere al Fondo regionale se sussistono tutti i seguenti requisiti:

1. la donna risulta domiciliata in Piemonte ed è stata vittima di reato consumato o tentato in Piemonte nei termini di cui al punto 4);
2. il reato è stato consumato o tentato a far data dal 4 aprile 2008 (entrata in vigore della prima Legge Regionale);
3. il fatto delittuoso è stato oggetto di denuncia e/o notizia di reato;
4. il reato ha connotazioni di violenza o maltrattamenti di genere;
5. il reddito della donna istante non è superiore agli **€ 93.879,44** (ovvero otto volte il limite previsto ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dato attualizzato alla data di redazione delle presenti linee guida);
6. l'avvocato prescelto ha frequentato il corso ed è iscritto nelle apposite liste tenute dal COA di appartenenza, nel settore civile o penale a seconda dell'oggetto del patrocinio richiesto.

La domanda è presentata presso il COA di appartenenza del difensore nominato (art. 3 comma 1 lett. a.2) R.R.P.) e non presso il Foro competente per l'AG procedente o per la residenza dell'interessata.

L'ammissione al Fondo potrà avvenire per tre macro-gruppi di procedimenti:

- a) procedimenti penali originati dalla denuncia di un reato rientrante nell'ipotesi di cui al precedente punto 4) con esclusione di quelli ammissibili ex art. 76 comma 4 ter DPR 115/2002 (c.d. gratuito patrocinio in deroga);
- b) recupero del credito derivante dalla condanna nel procedimento penale di cui al punto precedente;

- c) procedimento civile connesso ai procedimenti penali di cui al punto a), anche fuori dei limiti temporali di cui al precedente punto 2) nel caso in cui sia stata emessa sentenza.

Al fine di facilitare la comprensione di alcuni dei requisiti appena indicati, si ritiene necessario precisare quanto segue.

1.1 Donna vittima di violenza.

Per chiara lettera della legge (art. 1 e 22 LRP e art. 2 RRP) il fondo è riservato a persone di genere femminile, anche per identità di genere, di qualsiasi età.

1.2 La comunicazione della notizia di reato.

Ai sensi dell'art. 2 RRP, l'esistenza di un procedimento penale, anche definito, è elemento essenziale per l'accesso al fondo.

All'istanza di ammissione al fondo andrà sempre allegata la denuncia della donna ed inoltre, in alternativa:

- la certificazione ex art. 335 cpp che comprovi la attuale pendenza del procedimento e la qualificazione dei fatti resa dal Pubblico Ministero;
- ove le notifiche ricevute dalla persona offesa già lo consentano, almeno un atto che contenga la contestazione formulata dal Pubblico Ministero (es. misura cautelare applicata e/o provvedimento di citazione a giudizio);
- tutte le sentenze pronunciate nel procedimento penale.

Il difensore che presenta l'istanza dovrà dichiarare in modo veritiero e aggiornato qual è lo stato del procedimento penale, allegando anche gli eventuali provvedimenti sfavorevoli alla parte assistita, quali richieste o decreti di archiviazione, provvedimenti cautelari in favore della persona indagata o imputata e sentenze di assoluzione.

Con le produzioni a corredo dell'istanza il Consigliere relatore dovrà essere messo nelle condizioni di poter comprendere agevolmente sia la vicenda umana che la istante pone all'attenzione del Consiglio, sia tutti gli aspetti tecnici che rendono possibile l'analisi della fattispecie.

Per assolvere questo compito, il Consigliere relatore potrà in qualsiasi momento richiedere delucidazioni e documenti integrativi al difensore della istante.

1.3 La connotazione di violenza o maltrattamenti contro le donne.

Il Consiglio, indipendentemente dall'elencazione dei reati contenuti nell'allegato A del RRP, valuterà ai fini dell'ammissione della domanda se i fatti denunciati costituiscano violenza o maltrattamenti di genere contro le donne, anche per identità di genere.

1.4 Il patrocinio a spese dello Stato.

La normativa regionale è residuale rispetto a quella statale, che garantisce il patrocinio dei non abbienti mediante il pagamento del compenso e delle spese di difesa da parte dello Stato (art. 2 comma 6 RRP).

Il difensore dovrà previamente accertare se la donna vittima di violenza possa ottenere il patrocinio a spese dello Stato perché, in quel caso, la medesima non potrà accedere al Fondo.

Nell'ipotesi in cui i redditi della sola assistita siano inferiori al reddito valutabile ai fini del gratuito patrocinio, ma i redditi del nucleo familiare superino detto limite, l'istante con autocertificazione a parte specificherà in modo dettagliato tutti i redditi dei suoi familiari, così da consentire una rapida disamina e calcolo ai fini dell'ammissione al Fondo regionale.

L'istante dovrà allegare tutta la documentazione necessaria al fine di comprovare il proprio reddito e quello dei suoi familiari (anche quelli non contemplati in dichiarazione o esenti da tassazione).

Nell'ipotesi in cui i redditi della sola assistita siano inferiori al reddito valutabile ai fini del gratuito patrocinio, ma i redditi del nucleo familiare superino detto limite, l'istante con autocertificazione a parte specificherà in modo dettagliato tutti i redditi dei suoi familiari, così da consentire una rapida disamina e calcolo ai fini dell'ammissione al Fondo regionale.

L'istante dovrà allegare l'ultima dichiarazione dei redditi presentata (modello UNICO, modello 730, CU datori di lavoro), ma anche i documenti che comprovano la percezione di redditi che non vengono riportati in dichiarazione, come i redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o esenti da tassazione.

Ove non esista documentazione, soccorrerà l'autocertificazione della istante.

La norma di riferimento per il patrocinio a spese dello Stato è il Testo Unico delle Spese di Giustizia, ossia il D.L.vo 115/2002. Il gratuito patrocinio copre pressoché ogni procedimento giurisdizionale e quindi il difensore dovrà, per tutti i procedimenti giudiziari civili e penali, porsi prima il problema se l'assistita sia ammissibile a quel beneficio.

Nella definizione dei redditi valutabili a tal fine, occorre tener conto del fatto che il gratuito patrocinio statale prende in considerazione il reddito dell'intero nucleo familiare (salvi i membri della famiglia in conflitto di interessi, ad esempio perché controparti nel processo), mentre il Fondo regionale consente di tener conto del reddito della sola vittima.

A mente del disposto di cui all'art. 76 TUSG "Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta". I medesimi principi verranno applicati per uniformità anche ai fini della determinazione del reddito per l'ammissibilità al Fondo regionale.

Per i soli procedimenti penali si ricorda che la residualità del fondo è particolarmente stringente, dal momento che per un elenco piuttosto ampio di reati ("La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609- quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609- quinquies e 609 undecies" - art. 76 comma 4 ter TUSG) la vittima ha diritto all'ammissione al gratuito patrocinio "in deroga" ossia

indipendentemente dalle proprie condizioni di reddito. La Cassazione ha precisato che l'ammissione al beneficio della vittima di tali reati non è facoltà del Giudice bensì un obbligo (Cass. IV sezione penale, 20 marzo 2017 n. 13497) e pertanto nessuna di queste vittime avrà diritto all'ammissione al fondo regionale, non essendovi facoltà di scelta in capo al beneficiario se optare per il finanziamento statale o quello regionale.

Per tutte le istanze che, per i motivi di cui sopra, possono accedere al gratuito patrocinio nazionale verrà espresso parere di inammissibilità della relativa istanza.

1.5 Il procedimento civile connesso con quello penale.

Si considerano connessi tutti quei procedimenti civili in cui la questione giuridica che si intende portare al Giudice con il patrocinio regionale risulti la conseguenza o l'effetto della condotta violenta o maltrattante descritta nel procedimento penale originato dalla denuncia della donna e la cui soluzione tenda alla riduzione e/o alla eliminazione della disparità di genere.

Nelle domande di ammissione al Fondo relative a procedimenti ex art 330 c.c. l'istante è tenuto a produrre l'atto introduttivo del giudizio e - se già depositate - le relazioni dei Servizi Sociali.

In qualunque momento il Consigliere relatore potrà chiedere delucidazioni e documenti integrativi, col solo limite della pertinenza rispetto alla questione controversa.

1.6 L'assistenza stragiudiziale.

Il Consiglio, ai sensi del disposto di cui all'art. 20 del DM 55/2014 in materia di liquidazione degli onorari dell'avvocato (secondo cui è oggetto di liquidazione solo «l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste un'autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima»), esprimerà parere favorevole – salva la sussistenza degli altri requisiti di legge – solo per quelle richieste di ammissione al Fondo dove l'attività stragiudiziale abbia una propria autonomia e non sia diversamente liquidabile.

Le interessate dovranno presentare apposita istanza per il patrocinio in questione stragiudiziale, definendone l'oggetto e gli strumenti di cui le parti probabilmente si serviranno (trattativa, negoziazione assistita, mediazione civile, altra ADR), impegnandosi a non richiedere la liquidazione degli onorari nel caso in cui tale vicenda perda la sua autonomia e si tramuti in procedura giudiziaria.

E' esclusa la liquidabilità delle iniziative stragiudiziali parallele ad incarichi di natura penale.

E' esclusa la liquidabilità delle attività stragiudiziali che appaiono funzionali alla successiva attività giudiziaria (per esempio, le sessioni con l'assistita per lo studio della causa e la decisione sulle iniziative da intraprendere, le raccomandate di messa in mora, le lettere con cui si invita il coniuge ad addivenire ad una definizione consensuale della separazione personale, del divorzio o dell'affido dei figli minorenni, trattative volte al risarcimento del danno o per la soluzione transattiva della controversia).

2. LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI

Alla domanda diretta ad ottenere il parere di congruità degli onorari dovranno necessariamente essere allegati i seguenti documenti:

1. il provvedimento della Regione Piemonte con cui la donna è stata ammessa al Fondo regionale, pena l'applicazione della tassa di opinamento nella sua percentuale massima (3% della somma liquidata anziché 1,5%, come previsto per le richieste DVV);
2. copia degli atti e dei verbali di udienza.

La liquidazione degli onorari avviene secondo i parametri stabiliti dal Regolamento regionale, e pertanto:

- a) il minimo tariffario indicato dal DM 55/2014, ridotto del 25% (art. 5 RRP);
- b) comunque, in misura non superiore ad € 1.500 nel caso in cui le parti raggiungano un accordo prima della sentenza (art. 3 lettera b.2) RRP).

In entrambi i casi a tali importi le parti potranno aggiungere le spese forfettarie nella misura del 15%, così come disposto dall'art. 2 DM 55/2014 (percentuale da calcolarsi sulla somma già decurtata del 25% ex art. 5 RRP).

Il prospetto degli onorari deve essere compilato secondo il seguente schema:

Fase di studio	100% del minimo
----------------	-----------------

(indicare le attività svolte)

Fase introduttiva	100% del minimo
-------------------	-----------------

(indicare le attività svolte)

Fase istruttoria	100% del minimo
------------------	-----------------

(indicare le attività svolte)

Fase decisoria	100% del minimo
----------------	-----------------

(indicare le attività svolte)

TOTALE LORDO	100% della somma
--------------	------------------

- 25% riduzione Decreto Regionale	- 25% della somma
-----------------------------------	-------------------

TOTALE NETTO	75% della somma
--------------	-----------------

Oltre spese forfettarie al 15%, CpA al 4% ed IVA al 22%